

## ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 18 luglio 2012.

**Revoca del decreto 3 agosto 2010, concernente disposizioni relative alla limitazione della circolazione degli autoveicoli nei centri abitati al fine della prevenzione degli inquinamenti e della tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.**

### L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto il D.P.Reg. n. 234 del 5 giugno 2012 di nomina del nuovo Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità;

Visto il D.Lgs. 11 settembre 2000, n. 296, relativo alle "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti";

Visto l'art. 79 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) che impone il mantenimento dei veicoli a motore in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti fissati dalle norme regolamentari e dai decreti di attuazione delle direttive comunitarie ove direttamente applicabili;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada";

Visto il decreto del Ministro per l'ambiente 15 aprile 1994 con il quale sono stati fissati gli stati ed i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane;

Visto il decreto del Ministro per l'ambiente 25 novembre 1994 che fissa gli obiettivi di qualità dell'aria relativi all'inquinamento da benzene e idrocarburi policiclici aromatici;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e la navigazione del 6 agosto 1998 e s.m.i. di recepimento della direttiva comunitaria CE n. 96/96 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore, con la quale sono stati, tra l'altro, fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;

Visto il decreto interministeriale emanato dal Ministro dei trasporti e la navigazione di concerto con i Ministri per l'ambiente e per la sanità il 5 febbraio 1996, con il quale sono stati fissati i valori limite delle emissioni inquinanti allo scarico degli autoveicoli in circolazione;

Vista la direttiva del Ministro dei LL.PP. 7 luglio 1998, sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu), ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 285/92;

Visto il piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente approvato con decreto n. 176/GAB del 9 agosto 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Visto il D.A. 3 agosto 2010, n. 20 e successivi mediante il quale l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ha impartito "Disposizioni relative alla limitazione della circolazione degli autoveicoli nei centri abitati al fine della prevenzione degli inquinamenti e della tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

Visto l'art. 11, comma 8, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo", in forza del quale, a decorrere dall'anno 2012, il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica dei veicoli;

Visto l'avviso n. 6/2012 prot. n. 4333/DIV7 del 16 febbraio 2012, con il quale la direzione generale della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ribadito che "il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli deve essere effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del veicolo. Conseguentemente sono aboliti i controlli per il rilascio del cosiddetto bollino blu";

Vista da ultimo la circolare, prot. n. 15241RU del 30 maggio 2012, con la quale la direzione generale per la motorizzazione - dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - ha precisato che l'art. 11 comma 8 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35: a) ha tacitamente abrogato ogni disposizione, diversa dall'art. 80 del C.d.S., inerente il controllo periodico dei gas di scarico; b) ha ribadito che la verifica del contenimento dei gas dei singoli veicoli, nei limiti previsti dalle disposizioni pertinenti, si effettua unicamente in occasione della revisione periodica; c) qualsiasi operazione tecnica, diversa da quella di revisione, finalizzata ai controlli di cui si tratta deve considerarsi arbitraria ed inefficace il relativo esito;

Considerato che si rende necessario uniformare le attività procedurali relative alle verifiche ed ai controlli delle emissioni inquinanti emesse dai veicoli a motore alle disposizioni di cui all'art. 11 comma 8 del d.l. 9 febbraio 2012 n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35;

Ritenuto di dover conseguentemente procedere alla revoca del D.A. 3 agosto 2010 n. 20;

Decreta:

#### *Articolo unico*

Per le motivazioni e finalità esposte in premessa, che quivi si intendono integralmente richiamate, è revocato il D.A. n. 20/Gab del 3 agosto 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel seguente sito internet: <http://www.regione.sicilia.it/>.

Palermo, 18 luglio 2012.

VECCHIO

**(2012.30.2275)110**

DECRETO 30 luglio 2012.

### **Linee guida per interventi di housing sociale.**

#### L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizio-

ni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;

Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica e di intesa con la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009 che, in attuazione delle richiamate disposizioni, ha approvato, in allegato, il “Piano nazionale di edilizia abitativa”;

Visto, in particolare, l'articolo 11 dell'allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, che ha disciplinato il Sistema integrato di fondi immobiliari, basato su uno o più fondi nazionali destinati a investire in una rete di fondi locali finalizzati a incrementare la dotazione di alloggi sociali sull'intero territorio nazionale;

Considerato che, in attuazione delle previsioni del richiamato articolo 11, è stato istituito il Fondo investimenti per l'abitare, gestito da CDPI Sgr, che investe in fondi locali e in altri strumenti veicolo;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P. reg. 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 21 dicembre 2009, n. 59 parte prima;

Visto il D.P. reg. n. 370 dei 28 giugno 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010 parte prima;

Vista la legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2012 che, all'articolo 5, contiene disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo del sistema integrato di fondi immobiliari di edilizia sociale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Sicilia n. 212 del 21 giugno 2012 “Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, art. 3. Ripartizione delle risorse residue dell'edilizia, residenziale” che, nell'ambito della rimodulazione e programmazione dei fondi residui relativi all'edilizia residenziale, destina la somma di trenta milioni di euro all'attuazione di un Piano di edilizia sociale;

Visto, in particolare, il comma 2 del richiamato articolo 5 della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2012, che autorizza la Regione a costituire un fondo immobiliare operante sul territorio regionale per l'edilizia residenziale sociale;

Vista l'esistenza di iniziative immobiliari che già usufruiscono di contribuzioni pubbliche e che ai fini di una più efficace attuazione potrebbero essere idonee a essere inserite nell'ambito del fondo immobiliare regionale;

Considerato che attraverso la costituzione del fondo immobiliare regionale la Regione siciliana persegue l'obiettivo di realizzare un piano di incremento di alloggi sociali;

Visto il decreto 5 dicembre 2011 dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e successive modi-

fiche ed integrazioni, che individua i requisiti specifici relativi alle categorie di soggetti che hanno diritto di accedere agli alloggi realizzati nell'ambito del Piano di edilizia sociale;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia, adottato di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, 12 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 27 luglio 2012, parte I, n. 30, con cui sono state definite le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento del Fondo immobiliare regionale;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, che prevede l'adozione di un apposito regolamento per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;

Considerato che lo schema del predetto regolamento recante “norme per la riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata, misure urgenti per lo sviluppo economico. Approvazione delle modalità attuative per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008” è stato apprezzato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206, del 21 giugno 2012, consultabile sul sito istituzionale della Regione siciliana alla voce delibere della Giunta di Governo, e che l'iter per la definizione dello stesso è attualmente in itinere;

Ritenuto nelle more della definizione del regolamento di cui all'art. 1, comma 2 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, di dover adottare, esclusivamente a titolo orientativo, apposite linee guida per interventi di housing sociale;

Decreta:

Art. 1

Nelle more della definizione del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, sono approvate, esclusivamente a titolo orientativo, le linee guida per interventi di housing sociale che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, ed all'eventuale rivisitazione delle linee guida di cui al presente decreto in esito alla definizione del predetto regolamento, verrà pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse per interventi di housing sociale in cui verranno individuati l'oggetto, i soggetti proponenti, gli elementi caratteristici e qualificanti delle proposte, i termini e le modalità di presentazione delle proposte ed i relativi allegati.

Palermo, 30 luglio 2012.

VECCHIO

**Allegato**

LINEE GUIDA PER INTERVENTI DI HOUSING SOCIALE

#### **Art. 1 - Interventi di housing sociale**

L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, al fine di promuovere la realizzazione di interventi a sostegno delle politiche abitative, intende avviare un percorso finalizzato ad individuare progetti di edilizia sociale potenzialmente idonei all'investimento

da parte di un fondo immobiliare (Fondo) operante sul territorio regionale per l'edilizia residenziale sociale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 e per le finalità previste dall'art. 5 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, recante "Riqualficazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico".

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, dovranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti modalità attuative indicate nel "Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1 recante norme per la riqualficazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata, misure urgenti per lo sviluppo economico. Approvazione delle modalità attuative per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008".

Il "Regolamento" è in atto in corso di approvazione ed il suo schema è stato apprezzato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 del 21 giugno 2012, consultabile nel sito istituzionale della Regione siciliana alla voce delibere della Giunta di Governo, in coerenza con i principi fissati per il sistema dei fondi immobiliari nazionali previsti dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e con le specifiche e peculiari caratteristiche degli interventi della Regione in materia di edilizia sociale.

L'intento è quello di individuare iniziative fattibili ed idonee per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale sul territorio della Regione siciliana che saranno attuati attraverso il costituendo fondo, oltre che con il sostegno di altre iniziative (quali Fondi comunitari Jessica ovvero bandi indetti al fine di finanziare iniziative di recupero edilizio e urbanistico ai fini abitativi o finanziamenti a cooperative ed imprese), con la compartecipazione di soggetti pubblici e privati mediante conferimento contro quote al Fondo di risorse finanziarie ovvero di aree e/o immobili.

Le presenti Linee guida hanno lo scopo di consentire ai soggetti proponenti di cui all'articolo successivo, di avviare l'individuazione progetti potenzialmente idonei al conferimento nel Fondo, per il quale gli Assessori per l'economia e per le infrastrutture e la mobilità, con decreto 12 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 27 luglio 2012, Parte I, n. 30, hanno approvato le "Modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento del Fondo immobiliare regionale".

A tal fine, approvato il Regolamento, l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità pubblicherà una manifestazione di pubblico interesse, coerente con le Linee guida, eventualmente rivisitate in esito alla definizione del predetto regolamento, al fine di acquisire le proposte, verificarne la coerenza e veicolarle alla SGR - incaricata previa procedura di evidenza pubblica - della gestione del Fondo. La stessa le valuterà in via prioritaria rispetto alle altre possibili iniziative che le saranno sottoposte, in piena autonomia e responsabilità, nel rispetto dei requisiti essenziali delle proposte sotto indicati.

## Art. 2 - Soggetti proponenti

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione sia nella fase di promozione sia nella fase di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, sono ammesse esclusivamente le proposte provenienti dai comuni, in forma singola o all'uopo associata, selezionate dagli stessi con procedura di evidenza pubblica. Alla selezione pubblica effettuata dai comuni possono partecipare le province, gli II.AA.CC.PP., interlocutori privati quali cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, imprese di costruzione e loro consorzi, associazioni imprenditoriali, fondazioni, enti anche religiosi, IPAB, imprese sociali e cooperative aventi fra gli scopi statutari la realizzazione di interventi di edilizia sociale, operatori finanziari quali società di gestione del risparmio, istituti finanziari, società di sviluppo immobiliare e soggetti privati, singoli o associati. Le modalità di definizione dei partenariati pubblici e privati e delle loro modalità di intervento dovranno essere definite a mezzo di apposito accordo di programma.

## Art. 3 - Elementi caratteristici delle proposte

Sono elementi essenziali delle proposte:

a) capacità di promuovere mix di funzioni e di offerta abitativa al fine di realizzare alloggi sociali destinati alla locazione a canoni calmierati ed anche alla vendita a valori convenzionati per una quota non inferiore al 51% della superficie complessiva (superficie utile + superficie non residenziale, così come definita nella circolare assessoriale del 12 maggio 2005 recante "Adempimenti da porre in essere per fruire dei benefici previsti dalla legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, per tutti gli interventi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata e programmi ad essa assimilabili", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 3 giugno 2005) della proposta, con particolare riguardo alle esigenze dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, meglio individuati nel decreto assessoriale n. 3447/U.d.S. 5 del 5 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre 2011;

b) sostenibilità economica del progetto, intendendosi come tale un rendimento atteso a vita intera non inferiore al 3% oltre all'inflazione;

c) efficace proposta di modalità di gestione degli alloggi per tutto il periodo della durata di gestione del fondo, di selezione dei destinatari degli alloggi, di riscossione dei canoni di locazione, delle manutenzioni, di vendita degli alloggi;

d) dimensione significativa degli interventi;

e) grado di fattibilità amministrativa (in termini di disponibilità delle aree e/o degli immobili, conformità urbanistica, fattibilità tecnica con particolare riferimento alla già compiuta verifica di eventuali vincoli di tutela idrogeologica, archeologico-culturale, paesaggistica e ambientale);

f) massimizzazione del soddisfacimento della domanda di alloggi sociali nelle aree ad alto fabbisogno abitativo.

*Elementi qualificanti delle proposte:*

a) apporto di risorse private e/o risorse pubbliche, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, sia per cassa (incluse le risorse del Fondo Jessica) sia in natura (aree o immobili) aggiuntive rispetto alla dotazione patrimoniale del fondo;

b) coordinamento con le politiche locali in tema di edilizia residenziale sociale e di riqualficazione urbana;

c) minimizzazione del c.d. "consumo del territorio" a favore di interventi di riqualficazione del patrimonio edilizio esistente;

d) adozione di soluzioni per il contenimento dei consumi energetici, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

(2012.31.2300)048

## ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 17 luglio 2012.

**Trasferimento della titolarità di un allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare sito nel comune di Santa Cristina Gela.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO SICILIANO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura;

Viste le note del D.G. del dip. interventi strutturali per l'agricoltura, prot. n. 780 del 4 gennaio 2012 e prot. n. 6360 dell'1 febbraio 2012, con le quali, rispettivamente, sono stati assegnati al dott. Giuseppe Calagna sia l'incarico ad interim di dirigente del servizio VII - Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico siciliano Programmazione e Gestione dell'Attività Venatoria, sia la gestione dei relativi capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 38 della legge regionale n. 33/97 sopra citata;

Visto il D.A. 9 giugno 1999 "Criteri e indirizzi generali ai quali uniformare l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione degli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare";